



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione dell'attività di estetista
- Art. 3 - Modalità d'esercizio dell'attività di estetista
- Art. 4 - Forme d'esercizio dell'attività di estetista
- Art. 5 - Luogo di svolgimento dell'attività
- Art. 6 - Qualificazione e formazione professionale
- Art. 7 - Responsabile Tecnico
- Art. 8 - Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)
- Art. 9 - Criteri per il ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
- Art. 10 - Contenuti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
- Art. 11 - Efficacia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
- Art. 12 - Modifiche
- Art. 13 - Cessazione, subentro o modificazione della titolarità dell'impresa
- Art. 14 - Trasferimento della sede
- Art. 15 - Sospensione dell'attività
- Art. 16 - Requisiti igienico- sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività
- Art. 17 - Informazione sui trattamenti
- Art. 18 - Orari
- Art. 19 - Tariffe e Prezzi
- Art. 20 - Attività di controllo
- Art. 21 - Sanzioni
- Art. 22 - Abusivismo
- Art. 23 - Sospensione divieto di prosecuzione dell'attività e decadenza
- Art. 24 - Provvedimenti d'urgenza
- Art. 25 - Abrogazione norme precedenti
- Art. 26 - Disposizioni transitorie
- Art. 27 - Entrata in vigore del presente regolamento

PREMESSA

Si richiama il Regolamento Regionale n. 5 del 22 Marzo 2016, il quale dispone che i Comuni, ad integrazione di quello regionale, adottino un apposito regolamento al fine di disciplinare ulteriori aspetti dell'attività di estetista.

ART.1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività professionale di estetista. Tale attività rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata dell'art. 41 della Costituzione.

1. Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934 e ss.mm.ii.;
- b) le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva con finalità di carattere terapeutico;
- c) le attività di tatuaggio e piercing (ad esclusione del piercing al lobo auricolare) che devono seguire le Linee Guida diffuse dal Ministero della sanità in data 05/02/1988, la d.g.r. n. 4259/2003 "Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste contenente anche indicazioni specifiche per l'attività di tatuaggio e piercing, il decreto del Direttore generale della sanità Regione Lombardia n. 6932/2004 e il Decreto Regionale n. 4721/2011 "adozione di nuovi profili professionale per l'inserimento nel Quadro Regione degli Standard Professionale della Regione Lombardia – 6° provvedimento";
- d) le attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'art. 2 della L. n. 2/2005 (norme in materia di discipline bio-naturali, esempio: massaggio olistico, Naturopatia, Tuina, Shiatsu).

ART. 2 – Definizione dell'attività di estetista

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, e di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attuazione degli inestetismi presenti.
2. Ognii attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici finalizzati al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività relative alle discipline bio-naturali di cui sopra, è da ritenersi attività di estetista sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi, le cui installazioni devono essere conformi alle normative tecniche di settore.(L. n. 1/90).
3. L'uso di lampade , lettini o altri strumenti abbronzanti, in quanto compreso nell'elenco allegato alla L. n. 1/90, è subordinato alla presenza e l'assistenza continua da parte di personale qualificato professionalmente.
4. Anche l'onicotecnica, rientra nella sfera di applicazione della L. n. 1/1990, poiché ha finalità di migliorare l'aspetto estetico della mani, anche nel caso in cui questa venga prestata in via specifica.

La semplice decorazione di unghie artificiali e la conseguente applicazione non sono soggette a qualifica professionale di estetista.

ART. 3 – Modalità d'esercizio dell'attività di estetista

1. L'attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico di cui all'elenco allegato alla L. n. 1/1990, così come modificato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 206/2015, nonché mediante l'applicazione di prodotti cosmetici consentiti dalla normativa vigente.
2. L'apparecchiature, le relative installazioni, nonché i prodotti utilizzati devono essere conformi alle normative tecniche di settore.
3. Gli esercenti l'attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela (in questo caso non si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 114/1998 e nella L.r. 6/2010) prodotti cosmetici o altri beni accessori strettamente inerenti alla propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, purchè debitamente certificati e garantiti ai sensi del Regolamento n. 1233/2009 del Parlamento e del Consiglio dell' Unione Europea.

ART.4 - Forme d'esercizio dell'attività di estetista

1. L'attività di estetista può essere esercitata da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, ai sensi della normativa vigente.
2. Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, deve rispettare le leggi e disposizioni di cui al presente regolamento, fermo restando che non può sussistere alcuna commistione fra l'attività di estetista e l'attività sanitaria che devono essere esercitate in ambienti fisicamente separati, in uso esclusivo e con accesso indipendente.
3. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di estetista in sede fissa, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente, in caso di sua malattia, altro impedimento fisico o nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda, allo spettacolo, in occasione di cerimonie, di particolari eventi fieristici o promozionali.
4. Le imprese esercenti l'attività di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purchè in possesso della qualifica professionale. In qualunque forma esercitata l'attività di estetista è subordinata al possesso della qualificazione professionale.
5. In caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale.
6. Nelle imprese diverse da quelle esercitate in forma artigiana, i soci dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.
7. L'attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore, nel rispetto del possesso delle relative qualifiche professionali e della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente.

ART.5 Luogo di svolgimento dell'attività

1. L'attività di estetista deve essere svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie .
2. Verificata l'idoneità urbanistica ed edilizia dei locali, l'attività può essere svolta - nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza – presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri locali adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.
3. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
4. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari. (allegato 1 RR 22/3/2016 n. 5)
5. L'esercente l'attività di estetista, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti ed acconciatori in possesso dei prescritti titoli abilitativi anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona.
6. I locali nei quali andrà svolgersi l'attività dovranno essere stati agibili ai sensi dei disposti del D.P.R. 380/01 la destinazione d'uso degli stessi dovrà essere artigianale o commerciale e dovranno costituire unità immobiliare autonoma.
7. Nel caso di interventi edilizi necessari per l'adeguamento dei locali dovranno essere garantite tutte le norme in materia di abolizione barriere architettoniche previste dalla Legge 13/89 e dalla Legge regionale n. 6/89.

ART.6 - Qualificazione e formazione professionale

1. La verifica dei requisiti professionali spetta al Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del D.lgs n. 147/2012. "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs n. 59/2010, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno".
2. Il possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata ai sensi dell'art. 3 della L. n.1/1990: "Disciplina dell'attività di estetista", consente l'esercizio dell'attività di estetista, come disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme di settore.
3. La qualificazione professionale di estetista , di cui al comma 2, s'intende conseguita con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di estetista con valore di specializzazione di sensi della L.R. n. 19/2007. Tale attestato è conseguito a seguito del superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale secondo quanto stabilito dalle norme vigenti
4. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.
5. Sono altresì requisiti abilitanti alla professione i titoli conseguiti al termine dei corsi regionali conclusi prima dell'entrata in vigore della L. n. 1/1990.

ART.7 - Responsabile Tecnico

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa uno - o più – responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 6 "Qualificazione e formazione professionale".
2. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
3. In caso di assenza, non temporanea, del responsabile tecnico e qualora venga svolta l'attività il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea qualificazione professionale.
4. In caso di modifica del responsabile tecnico, o nell'ipotesi di cui al comma precedente, il titolare dell'attività dovrà trasmettere la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale del sostituto.
5. Il Comune, in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente articolo, diffida l'interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo la sospensione fino all'avvenuto adeguamento dell'attività fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa.
6. La nomina di più responsabili tecnici per la medesima unità locale esonera dell'obbligo di quanto previsto al comma 3.
7. La nomina del responsabile tecnico dovrà essere resa dal titolare in caso d'impresa individuale o dal legale rappresentante in caso di società.

ART.8 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve presentare all'ufficio sportello unico la SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e successive norme regionali.
2. Il Suap provvederà ad inoltrare agli Enti terzi ed agli uffici comunali interessati la SCIA.

ART.9 - Criteri per il ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. La segnalazione certificata di inizio attività è ricevibile, previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:
 - a) possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - b) idoneità urbanistica ed edilizia dei locali;
 - c) dichiarazione della disponibilità dei locali;
 - d) idoneità igienico sanitaria dei locali e conformità delle attrezzature;
 - e) ogni altro atto amministrativo eventualmente necessario in presenza di specifiche e particolari circostanze.

ART.10 - Contenuti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. I soggetti interessati dovranno inoltrare la SCIA utilizzando il **portale [impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)** al seguente indirizzo <http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=B593>
2. In caso di nomina del responsabile tecnico è necessario che sia controfirmata per accettazione dallo stesso. Della persona designata dovranno essere presentati: fotocopia carta di identità, codice fiscale e documentazione comprovante il possesso della qualifica professionale richiesta nel presente regolamento.
3. La SCIA e l'eventuale nomina del responsabile tecnico dovranno essere rese dal titolare in caso di impresa individuale o dal legale rappresentante in caso di società

ART.11 - Efficacia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. La SCIA è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e/o atto di notorietà e ricade nelle conseguenze penali e amministrative, previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e formazioni o uso di atti falsi; essa assolve anche l'obbligo di ottemperare alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008.
2. Le ricevute di avvenuta consegna ed accettazione, costituiscono titolo per l'immediato avvio dell'attività.
3. Nel caso in cui la presentazione della SCIA non dovesse coincidere con l'effettivo inizio dell'attività l'imprenditore comunicherà tramite PEC, il primo giorno di apertura dell'esercizio.
4. Coloro che esercitano l'attività ai sensi dell'art. 5 commi 4 e 5, devono recare con sé copia della SCIA.

ART.12 - Modifiche

1. Considerato che l'esercizio dell'attività deve essere sempre conforme alla reale situazione sia strutturale che di esercizio segnalata, ogni modifica della stessa o del responsabile tecnico, dovranno essere oggetto di nuova SCIA trasmessa secondo la modalità prevista dall'articolo 10 del presente regolamento.

ART.13 - Cessazione, subentro o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Il titolare, o il legale rappresentante è tenuto a comunicare , tramite SCIA, la cessazione dell'attività all'ufficio SUAP entro 30 giorni, secondo la modalità prevista dall'articolo 10 del presente regolamento.
2. Il subingresso nell'attività di estetista è soggetto alla presentazione della SCIA per via telematica, il subentrante dovrà essere in possesso della qualifica professionale, e dovrà allegare copia del certificato notarile attestante la cessione d'azienda.

ART.14 - Trasferimento della sede

1. Il trasferimento di sede all'interno del territorio comunale è da considerarsi come avvio di nuova attività ai sensi dell'art. 10 ed è pertanto soggetto alla presentazione, per via telematica della SCIA e alla contestuale SCIA di cessazione della precedente unità locale.

ART.15 - Sospensione dell'attività

1. L'attività di estetista può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per ulteriore anno, previa comunicazione allo SUAP.
2. E' in capo all'imprenditore l'obbligo di comunicare la ripresa dell'attività mediante SCIA
3. Se l'attività non viene riattivata entro 60 giorni dal termine della sospensione comunicata, ad esclusione di comprovati e documentati gravi motivi di salute, la SCIA originaria non produrrà più gli effetti utili all'esercizio dell'attività.

ART.16 - Requisiti igienico –sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività

1. Chiunque eserciti l'attività di estetista deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza in materia , nonché dei requisiti contenuti nell'allegato 1 del Regolamento Regionale 22 marzo 2016 n. 5 "Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art.21 bis L.R. n. 73/1989".

ART.17 - Informazione sui trattamenti

1. Prima di ogni trattamento estetico, il cliente dovrà essere preventivamente ed adeguatamente informato sugli effetti attesi, su possibili effetti indesiderati e su eventuali controindicazioni del trattamento estetico richiesto, oltre a ulteriori precauzioni post-trattamento, da parte dell'estetista o responsabile tecnico sulla base delle disposizioni contemplate nei codici deontologici di settore.

ART.18 - Orari

1. E' fatto obbligo ai titolari di attività di estetista di tenere esposto in luogo ben visibile al pubblico, un cartello con gli orari adottati, che deve essere ben visibile dall'esterno dell'esercizio anche quando è chiuso.
2. I titolari possono scegliere l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, senza alcun limite all'interno della fascia oraria tra le 07.00 e le 22,00 che potrà essere differenziato per ogni giorno.
3. La chiusura infrasettimanale è facoltativa. E' facoltà dell'operatore effettuare orario ridotto di mezza giornata o una o più chiusure nel corso della settimana purchè ciò sia indicato nel cartello di cui al punto 1.
4. Ogni singolo operatore può decidere di chiudere per più di un giorno alla settimana, sempre nel rispetto dell'obbligo della comunicazione preventiva alla clientela, nell'ambito delle norme a tutela del consumatore.
5. All'esercente è consentito di protrarre l'attività ad esercizio chiuso, senza possibilità di accedere dall'esterno, oltre i limiti dell'orario, esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni e dei trattamenti in corso.
6. La scelta dell'orario deve essere comunicato al SUAP, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso. Tale comunicazione deve essere effettuata contestualmente all'inizio dell'attività.
7. L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare anticipatamente al SUAP l'eventuale modifica "non occasionale" dell'orario di apertura e chiusura.
8. L'orario scelto dovrà comunque tener conto che un responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività.

ART. 19 - Tariffe e Prezzi

1. I prezzi e le tariffe professionali praticate devono essere esposti in luogo ben visibile al pubblico all'interno dell'esercizio e debbono comprendere tutti i servizi forniti, senza sovrapprezzi o altre somme non espressamente indicate.
2. In caso di vendita di prodotti cosmetici o altri beni accessori inerenti la propria attività al solo fine della continuità del trattamento in corso , i prezzi degli stessi dovranno essere esposti in maniera chiara e ben visibili alla clientela.
3. La pubblicità visibile dall'esterno relativa alle tariffe dei trattamenti estetici non assolve l'obbligo di cui al comma 1

ART. 20 – Attività di controllo

1. Gli Agenti delle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale, il personale dell'ATS sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compreso quelli presso il domicilio in cui si svolge l'attività di estetista.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 2 della L.R. n. 11/2014, le amministrazioni competenti effettuano i controlli e fissano , ove necessario, il termine per ottemperare alle relative prescrizioni

ART. 21 - Sanzioni

1. L'accertamento delle eventuali violazioni delle norme del presente regolamento è di competenza dell'Ufficio Polizia Locale.
2. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di estetica in assenza dei requisiti di cui all'art. 6 e 7 del presente regolamento, nonché in mancata presentazione della SCIA, sono irrogate dal comune le sanzioni amministrative di cui all' art. 12 della L. n.1/1990 (sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,000) secondo le procedure della L. n. 689/1981.
3. Le violazioni delle altre norme indicate nel presente regolamento, quando non costituiscono un reato o costituiscono violazioni di altre leggi altrimenti sanzionate, nonché le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalle norme in vigore.
4. Le violazioni della prescrizioni poste a tutela del consumatore, delle norme igienico sanitarie e relative alla salute pubblica, sono irrogate dagli organi di controllo preposti, nel rispetto delle sanzioni previste in materia.
5. Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dall'art. 21 bis della L.R. n. 731/1989, che consente all'ente comunale di prevedere oltre all'erogazione di una sanzione amministrativa, la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazioni, il divieto di prosecuzione dell'attività.

ART. 22 - Abusivismo

1. Il Capo Area della Polizia Locale ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza che sia stata presentata apposita segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)
2. Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, l'organo competente dispone l'esecuzione coattiva ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ART. 23 – Sospensione divieto di prosecuzione dell'attività e decadenza

1. L'esercizio dell'attività di estetista può essere sospesa dal responsabile dello sportello unico per violazione delle disposizioni vigenti in materia.
2. Qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi necessari all'esercizio dell'attività, la SCIA originaria non produrrà più gli effetti utili all'esercizio della stessa, fermo restando l'applicazione delle modalità procedurali previste dalla L. n. 241/1990.
3. In caso di accertamento della mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nel provvedimento finale, il responsabile del SUAP, anche su segnalazione scritte e motivata della Polizia Locale, delle Forze dell'Ordine e della competente ATS Città Metropolitana di Milano, sospende l'efficacia della SCIA per un periodo non superiore a 20 giorni e diffida il trasgressore a regolarizzare l'attività entro il termine massimo di 60 giorni. Qualora ciò non avvenga la SCIA originaria non produrrà più gli effetti utili all'esercizio dell'attività.
4. La SCIA non produrrà più gli effetti utili all'esercizio dell'attività qualora il titolare non dia inizio alla stessa entro 30 giorni o l'abbia sospesa per ugual periodo senza preventiva comunicazione allo SUAP,
5. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente regolamento il SUAP può adottare motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Si ha reiterazione nei casi di cui all'art. 8 bis della L. n. 689/1981.

ART. 24 – Provvedimenti d'urgenza

1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nei precedenti articoli, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco, in qualità di autorità locale d'igiene, provvedimenti quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'attività, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

ART. 25 – Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogati tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia , e il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.05.2005 per la parte relativa all'attività di estetista.

ART. 26 – Disposizioni Transitorie

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano l'attività di estetista hanno l'obbligo, entro 12 mesi, di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio della medesima attività.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di accertata violazione, -si applicano le sanzioni richiamate all'art. 22 del regolamento.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di estetista, sono fatti salvi i titoli di specializzazione di estetista conseguiti attraverso appositi percorsi regionali riconosciuti ai sensi della abrogata legge regionale n. 95/80

ART. 27 –Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Chiunque eserciti l'attività di estetista deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire rischio per il personale e per i clienti, il benessere del microclima e la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature. Fatta salva l'applicazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", laddove applicabile, va osservato quanto segue:

1. Ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire l'agevole svolgimento dei trattamenti, senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore.
2. Il personale deve:
 - lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
 - essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed apparecchi elettromeccanici ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
 - informare preventivamente il cliente riguardo a:
 - controindicazioni in caso di presenza di forme allergiche all'utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice);
 - controindicazioni nei confronti di trattamenti sia manuali che effettuati con utilizzo di apparecchi elettromeccanici.
3. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono essere impiegati con le modalità di esercizio e di applicazione, con le cautele d'uso e nel rispetto delle norme tecniche applicabili di cui all'allegato alla l. 1/90 e s.m.i.. Le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.
4. La documentazione tecnica di tutte le apparecchiature impiegate e dei relativi controlli di manutenzione effettuati deve essere disponibile presso l'esercizio.
5. Gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature e/o attrezzature e prodotti per la disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi utilizzati, qualora non siano impiegate solo attrezzature monouso. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.
6. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
7. La biancheria pulita e gli attrezzi destinati a venire a contatto con i clienti devono essere custoditi in luogo protetto. La biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante; essa deve essere tenuta ben separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi.
8. Il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione da porre in atto nella conduzione dell'attività; deve inoltre definire le procedure per la corretta gestione dei rifiuti.
9. Considerato che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione UV per l'abbronzatura artificiale come cancerogeni per l'uomo (Gruppo 1), i trattamenti con l'utilizzo di lampade abbronzanti devono avvenire nel puntuale e rigoroso rispetto delle modalità e con le cautele previste dall'allegato alla l. 1/90 e s.m.i..
10. Per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro.
11. Tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali; i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.
12. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.
13. L'attività di piercing limitata al solo lobo auricolare deve rispettare le seguenti procedure:
 - l'operatore deve indossare guanti monouso, dopo l'accurato lavaggio delle mani;
 - prima della foratura l'operatore deve verificare lo stato della cute: la foratura è consentita solo se la cute è integra e previa disinfezione del lobo con idoneo prodotto;
 - gli strumenti utilizzati per la foratura e i pre-orecchini devono essere esclusivamente monouso e sterili;
 - nel caso di utilizzo di pinze che non garantiscano il mantenimento di sterilità dopo l'uso, le stesse devono essere accuratamente sanificate e disinfettate dopo ogni applicazione;
 - la documentazione comprovante gli interventi di sterilizzazione e disinfezione attuati deve essere disponibile presso l'esercizio.

La foratura del lobo dell'orecchio di minori è consentita solo previa autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà.